



COMUNE DI CARINARO

UFFICIO DEL SINDACO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) Tel. 081-5029214 – E-mail: protocollo.carinaro@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE DEL

12/07/2024

(N° 25 del Registro Ordinanze)

OGGETTO:	DISCIPLINA IN MATERIA DI DECORO E IGIENE NELL'ABITATO NON CHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI. PULIZIA DI TERRENI DALLE STOPPIE, ERBACCE, STERPAGLIE, ROVI, FIENO, MATERIALE SECCO.
-----------------	--

ORDINANZA DEL SINDACO

Visto il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2024" della regione Campania, pubblicato nel BURC n. 44 del 17 Giugno 2024;

Premesso che:

- i terreni incolti, recintati e non, siti all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

Ritenuto necessario e urgente:

- disporre misure volte a limitare la propagazione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei giardini in modo particolare nel periodo **giugno a tutto il mese di luglio** quando massimo è il rischio.
- procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi.

Accertato che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo sia limitrofo a strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali.

Considerato opportuno adottare provvedimenti tesi a ordinare la pulizia, cura e manutenzione di terreni incolti di aree degradate a tutela dell'integrità fisica dei cittadini nonché la potatura delle siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili.

Atteso che è necessario garantire un lasso di tempo congruo affinché i detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia possano organizzare i lavori per l'ottemperanza al presente provvedimento.

Visto l'art. 255 del D.L. vo 3 Aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

Visto il d.lgs. 30.04.1992, n.285 e di relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21.11.2000 n.353;

Visti gli artt.50 e 54 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Acquisito il visto istruttorio sulla presente ordinanza da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone, a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia, siano essi persone fisiche giuridiche:

- **di procedere** con la massima urgenza e comunque **dal 1° Giugno e fino al 31 Luglio, obbligatoriamente**, e in ogni caso, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, e/o tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene per la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti, a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare delle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e al loro conferimento in centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- **di procedere** a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie;
- **di provvedere** entro lo stesso termine a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che protendono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

AVVERTE

- **che** le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi, regolamenti statali e regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000, nonché la Sanzione Amministrativa prevista dall'art. 29 del D.lgs. 285/1992, del pagamento di una somma da €. 173,00 a €. 694,00 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del Capo I, sez. II, del titolo VI;
- **che** successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque, decorso inutilmente il termine di cui al punto 1 e in ottemperanza al punto 2, si procederà, previa diffida a cura del Servizio di Polizia Municipale, con l'emissione di ulteriore Ordinanza Contingibile e Urgente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento di denuncia all'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice penale, oltre al fatto che provvederà d'Ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentatori corso entro 60 giorni al T.A.R. Campania, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti in relazione alle aree di proprietà comunale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale e al Servizio di Polizia Locale, ognuno per quanto di propria competenza, l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica di siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico del trasgressore delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo;
- alla Polizia Locale la vigilanza e il controllo per la corretta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

pubblicata all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Carinaro;

trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- Polizia Municipale del Comune di Carinaro;
- All'Ufficio tecnico del Comune di Carinaro;
- Comando Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa;
- Commissariato P.S. di Aversa (CE);
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise.



Il Sindaco
Dott.ssa. Marianna Dell'Aprovitola

N.B. In considerazione della data di pubblicazione della presente ordinanza, al fine di garantire un lasso di tempo congruo affinché i detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia possano organizzare i lavori per l'ottemperanza al presente provvedimento, solo per l'anno 2024, il termine ultimo obbligatorio, è fissato al 10.08.2024.